

9 - Diritto di far parte di una comunità e doveri connessi

9.1)

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza ed ha il dovere di contribuire secondo le sue possibilità a sostenere i costi del mantenimento della struttura della comunità.

Tutti debbono potere sentirsi parte di una famiglia, di un gruppo da cui ricevere ed a cui dare solidarietà. Questo gruppo non può essere l'umanità nel suo complesso, in quanto, oltre ad essere una entità cui il singolo non riesce a rapportarsi direttamente, l'umanità stessa è disarticolata, divisa, certamente non organicamente strutturata nella sua globalità.

Il più vasto gruppo di individui cui ognuno può fare riferimento è il gruppo che ha formato uno Stato ed entro il quale l'individuo si è trovato a nascere. Tale gruppo è tenuto a riconoscere al singolo sia il diritto a far parte della comunità civile locale, sia tutti gli altri diritti conseguenti.

Per contro, ogni componente del gruppo di individui organizzato da uno Stato è tenuto ad adempiere a tutti i doveri che sono indicati dallo Stato medesimo, primo fra tutti il dovere di contribuire economicamente al mantenimento delle strutture costituenti lo Stato ed organizzate dal medesimo per fornire i servizi essenziali alla comunità.

9.2)

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza.

Nessuno può essere privato del diritto di cittadinanza: anche i criminali, che pure debbono essere ostacolati, controllati, puniti, hanno diritto a continuare ad essere considerati parte della loro comunità nazionale e di essere perseguiti solo all'interno della stessa (se non commettono crimini in territori di Stati diversi dal loro).

9.3)

L'individuo che vuol mutare cittadinanza può farlo, ma mantiene il dovere di solidarietà economica e fiscale con la sua nazione d'origine e con lo Stato sul cui territorio è nato e cresciuto.

Ogni individuo può optare per aderire a comu-

nità diverse da quella di cui fa parte, in quanto l'insieme dei fattori casuali che lo hanno portato ad avere una determinata collocazione sulla Terra non costituiscono alcunché di inamovibile ed assoluto.

È anche vero, però, che la comunità entro cui l'individuo è nato e dalla quale è stato curato, educato ed istruito non può essere abbandonata semplicemente uscendo e sbattendo la porta: l'individuo deve riconoscenza alla sua comunità di origine e deve un 'risarcimento' al medesimo. Questo dovere può essere assolto in vario modo, ma non deve assumere un peso insostenibile.

Voglio affermare solo quanto sia scorretto il comportamento di chi, arricchitosi in Italia da italiano, sfruttando le occasioni fornite dalla struttura economica e sociale dell'Italia, assuma la cittadinanza monegasca o svizzera e se ne impippi sfrontatamente di tutti coloro che si lasci alle spalle.

9.4)

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere dell'asilo da persecuzioni in Paesi diversi dal suo.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici. In caso di costrizione alla ricerca di asilo, decade il dovere di solidarietà con lo Stato che rappresenta il suo Paese d'origine.

Purtroppo esistono ancora le persecuzioni ideologiche, religiose, razziali.

Chi sia perseguitato ha il diritto di godere di asilo in Paesi diversi dal proprio e di assumere la cittadinanza del Paese in cui trova asilo.

Evidentemente, chi sia ricercato per reati comuni non può invocare alcun diritto di asilo, salvo che il Paese dalla cui Giustizia è ricercato non preveda nella sua legislazione l'applicazione di pene inumane.

È anche ovvio come chi sia perseguitato da uno Stato per ragioni politiche, religiose, razziali non possa essere tenuto a conservare alcuna solidarietà con la struttura statale che lo perseguita, fosse anche lo Stato gestore della sua comunità d'origine.